

Edizione di giovedì 5 dicembre 2013

IMPOSTE SUL REDDITO

[Gli omaggi natalizi: trattamento dei beni oggetto dell'attività](#)

di **Federica Furlani, Sergio Pellegrino**

ISTITUTI DEFLATTIVI

[La mediazione tributaria colpisce ancora](#)

di **Fabio Pauselli**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Non basta la volontà delle parti per configurare come ramo d'azienda l'oggetto della cessione](#)

di **Fabio Landuzzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Acconti con metodo previsionale con incremento al 102,5%](#)

di **Fabio Garrini**

ENTI NON COMMERCIALI

[L'applicabilità delle agevolazioni fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche](#)

di **Guido Martinelli**

IMPOSTE SUL REDDITO

Gli omaggi natalizi: trattamento dei beni oggetto dell'attività

di **Federica Furlani, Sergio Pellegrino**

Nel [contributo fornito ieri](#) ci siamo occupati degli omaggi natalizi relativi ai beni non costituenti oggetto dell'attività d'impresa o professionale; oggi ci occupiamo degli omaggi di beni oggetto dell'attività.

E' opportuno innanzitutto precisare che il **DM 19.11.2008**, che definisce le **spese di rappresentanza**, non opera **alcuna distinzione tra le due categorie di beni**, con la conseguenza che possono essere di rappresentanza, se rispettano i requisiti previsti, sia le spese sostenute per l'acquisto di beni che formano oggetto dell'attività sia quelle relative a beni che non lo formano.

Questa precisazione è importante per analizzare il trattamento ai **fini Iva**; i casi che si possono presentare sono i seguenti:

- i costi sostenuti per l'acquisto di beni oggetto dell'attività destinati ad omaggio ai clienti sono ricompresi tra le **spese di rappresentanza** (definite **dall'art. 108 co. 2 del Tuir** e dal DM 19.11.2008) ? **l'Iva è detraibile** solo per i beni di costo unitario non superiore a € 25,82 ex art. 19-bis1 lett. h DPR 633/72;
- i costi sostenuti per l'acquisto di beni oggetto dell'attività destinati ad omaggio ai clienti non sono ricompresi tra le **spese di rappresentanza** ? **l'Iva è detraibile indipendentemente** dal costo unitario dei singoli beni.

La cessione gratuita di omaggi natalizi relativa a beni che formano oggetto dell'attività **costituisce**, ai sensi dell'art. 2, co. 2, n. 4 DPR 633/72, **cessione rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, salvo il caso in cui non sia stata detratta l'Iva sull'acquisto.

L'impresa quindi potrebbe, indipendentemente se la spesa relativa al bene da omaggiare sia qualificata o meno come spesa di rappresentanza, decidere di non detrarre l'IVA a credito relativa all'acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la successiva cessione gratuita, rendendo pertanto non rilevante Iva l'operazione senza quindi necessità di emettere fattura.

Qualora non seguisse questa via, la rilevanza Iva della successiva cessione comporta la necessità di emettere fattura al cliente "omaggiato" per addebitargli l'Iva a titolo di rivalsa; Iva che poi il cliente può detrarsi.

Per quanto concerne la determinazione della relativa **base imponibile Iva**, l'art. 13 DPR 633/72 stabilisce che questa è costituita *dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.*

C'è anche un'altra possibilità: l'**art. 18 co. 3 DPR 633/1972** prevede che per le cessioni gratuite di beni la **rivalsa dell'Iva non sia obbligatoria**, ed è generalmente quello che accade nella prassi: l'Iva resta a carico del cedente costituendo un **costo indeducibile** ex art. 99 co. 1 Tuir.

Per documentare tale operazione, il cedente ha tre possibilità:

- emettere **fattura con Iva senza addebito** al cliente indicando che si tratta di “omaggio senza rivalsa dell'Iva ex art. 18 DPR 633/72”;
- emettere “**autofattura per omaggi**” in un unico esemplare, o per ogni singola cessione gratuita o per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese;
- tenere il **registro degli omaggi**, sul quale annotare le cessioni gratuite effettuate giornalmente distinte per aliquota.

Ai fini delle **imposte dirette IRPEF/IRES**, valgono le medesime considerazioni viste per i beni che non costituiscono oggetto dell'attività di impresa; quindi, i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti sono ricompresi tra le spese di rappresentanza, definite **dall'art. 108 co. 2 del Tuir** e dal DM 19.11.2008, e sono deducibili:

- se di **valore unitario non superiore a € 50**, al lordo dell'eventuale Iva indetraibile ? **integralmente**
- se di **valore unitario superiore a € 50** ? nel periodo di imposta di sostenimento per un valore massimo derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica:
 - **1,3% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro**
 - **0,5% dei ricavi e proventi superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro**
 - **0,1% dei ricavi e proventi eccedenti 50 milioni di euro**

Ai **fini IRAP**, la deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto di beni oggetto dell'attività di impresa destinati ad omaggio per i clienti, dipende dal metodo adottato per la determinazione dell'imposta.

Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello “**da bilancio**” ex art. 5 D.Lgs. 446/1997: tali spese rientrando nella voce B14 del conto economico (oneri diversi di gestione) sono interamente **deducibili**.

Nel caso del metodo “**fiscale**” ex art. 5 bis D.Lgs. 446/1997: non essendo espressamente previsti quali costi rilevanti, sono **indeducibili** Irap.

Se la cessione gratuita è invece rivolta non ai clienti **ma a favore dei propri dipendenti**, non potendo essere qualificata come spesa di rappresentanza in quanto non sostenuta per finalità promozionali, ai **fini Iva**, l'imposta è **detraibile** e la successiva cessione va assoggettata ad Iva senza obbligo di rivalsa, come analizzato sopra.

Ai **fini IRPEF/IRES**, la **deducibilità** è garantita dall'art. 95 Tuir trattandosi di spese per prestazioni di lavoro che, classificate alla voce B) del conto economico, non concorreranno invece alla formazione della **base imponibile IRAP**.

ISTITUTI DEFLATTIVI

La mediazione tributaria colpisce ancora

di **Fabio Pauselli**

A seguito di alcune modifiche presenti all'interno della Legge di Stabilità, la mediazione tributaria torna a far parlare di sé. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

Mediazione tributaria come condizione di procedibilità

Si stabilisce che la presentazione del reclamo rappresenta condizione di **procedibilità del ricorso e non più di ammissibilità**. Si ricorda che la disciplina vigente prevede, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92, che "la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso". Come abbiamo avuto modo di rilevare in un precedente [articolo](#), il mancato espletamento di un tale adempimento dovrebbe, al più, limitare temporaneamente la fase processuale ma non compromettere *in toto* il diritto di difesa costituzionalmente spettante a ciascun contribuente.

Questa prima modifica risulta essere, inevitabilmente, quella più rilevante poiché, in assenza del reclamo, non è pregiudicato il diritto del contribuente di proseguire il contenzioso. Tuttavia, ove il ricorso venisse depositato prima del decorrere dei 90 giorni stabiliti dalla norma, l'Agenzia delle Entrate potrà eventualmente chiederne l'improcedibilità al Presidente della competente Commissione Tributaria al fine di interrompere il giudizio in attesa che si concluda il tentativo di mediazione.

Contributi previdenziali

L'eventuale esito positivo della mediazione contemplerà anche la **sanatoria degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali** dovuti sulla rideterminazione delle imposte sui redditi, senza addebito di interessi e sanzioni.

Sospensione della riscossione

Ulteriore modifica di rilievo è quella relativa alla **sospensione della riscossione sino alla data dai cui decorrono i termini per la costituzione in giudizio** del contribuente. Questa risulta essere una modifica molto importante poiché riallinea quella discrasia temporale che si è venuta a creare tra il termine per esperire il tentativo di mediazione (90 giorni) e il termine di esecutività degli accertamenti (60 giorni), periodo durante il quale il contribuente risulta esposto ad una mancata tutela cautelare rappresentata dall'istanza di sospensione giudiziale

che, solitamente, viene presentata in sede di costituzione in giudizio.

Sospensione feriale

Altra importante modifica è quella che riguarda l'applicazione delle disposizioni concernenti i termini processuali al computo dei 90 giorni entro cui si deve chiudere la procedura di mediazione. Finora la procedura di mediazione era considerata una mera attività amministrativa e, pertanto, non soggetta alla **sospensione feriale che decorre dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno**. In questo modo, invece, anche la fase di mediazione soggiacerà a questa sospensiva, evitando che vengano inviate proposte di mediazione in periodi "improponibili" (ad esempio, come accaduto al sottoscritto, il 14 agosto).

Chi scrive è dell'avviso che il Legislatore, nonostante le migliorie apportate, abbia perso l'ennesima occasione per potenziare definitivamente gli altri strumenti deflattivi del contenzioso (*in primis* l'accertamento con adesione). Si ritiene, infatti, che la modifica concernente l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso, finirà per affollare ulteriormente il lavoro delle Commissioni Tributarie. Inoltre si è voluto allineare la normativa tributaria con quella prevista in ambito civile (dove se non viene attivata la mediazione la causa è improcedibile) dimenticandosi, tuttavia, che mentre nel civile la mediazione è svolta da un organismo indipendente rispetto alle parti, in ambito tributario la fase di mediazione continua ad essere svolta da un ente che, contemporaneamente, è mediatore e parte in causa!

Non dimentichiamoci, infine, che allo stato attuale le modifiche apportate all'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/92, ove venissero confermate dalla Camera, saranno applicabili soltanto per gli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge di Stabilità; in questo modo, quindi, la disciplina attuale rimarrebbe applicabile ai processi tributari instaurati precedentemente e sui quali, in assenza del reclamo/mediazione, incomberebbe comunque il rischio di inammissibilità del ricorso.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non basta la volontà delle parti per configurare come ramo d'azienda l'oggetto della cessione

di **Fabio Landuzzi**

Con la [sentenza n. 10740 del 8 maggio 2013 la Cassazione](#) ha trattato dell'ennesimo **caso di riqualificazione** ai fini della imposizione Iva / imposta di registro **di una cessione che le parti contraenti avevano ritenuto** configurare **trasferimento di un ramo di azienda**. In particolare, la Cassazione ha affermato che **ai fini della qualificazione come cessione di azienda** (o ramo di azienda) **non è mai decisiva la volontà espressa dalle parti negli atti**; né pertanto può essere sufficiente il *nomen iuris* attribuito all'atto stipulato, in particolare **quando la cessione ha per oggetto beni disaggregati** e, come nel caso di specie, di modesta entità rispetto alla prevalenza dei marchi trasferiti.

La sentenza in commento ha quindi **confermato l'orientamento** secondo cui la corretta **qualificazione dell'operazione** deve **basarsi sugli elementi probatori disponibili**, avendo in particolare cura di verificare se i **beni ceduti** abbiano o meno, nel loro complesso, il **carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa**.

Il tema è tutt'altro che nuovo, e per nulla risolto, essendo spesso fonte di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria, poiché non di rado risulta controverso individuare in modo univoco la linea che separa la configurazione di un'azienda (la cui cessione è soggetta ad imposta di registro) rispetto ad un complesso eterogeneo di beni (la cui cessione è operazione soggetta ad Iva).

Dal **punto di vista civilistico** la **nozione di azienda** è contenuta nell'**art. 2555 del Cod.Civ.**. Dalla copiosa **giurisprudenza** che nel tempo si è espressa sulla materia è possibile trarre alcuni **indicatori** la cui esistenza privilegia la qualificazione di azienda o ramo di azienda dell'oggetto del trasferimento:

- **L'elemento oggettivo:** l'esistenza di un **complesso di beni** nell'accezione ampia del termine, ossia inclusiva anche di **elementi materiali, immateriali, rapporti giuridici**, ecc.
- **L'elemento finalistico:** da intendersi come **l'organizzazione**, ovvero il **legame funzionale** che rende l'attività idonea a tradursi nella realizzazione di beni o nella prestazione di servizi.
- **L'idoneità** del complesso dei beni organizzati **all'esercizio di un'attività d'impresa**, la quale **deve sussistere ex ante**, ovvero **anche senza le probabili integrazioni** che saranno

compiute dal cessionario, benché **l'attività di impresa** possa essere anche non svolta dal soggetto cedente al momento del trasferimento in quanto **non ancora iniziata** oppure **sospesa** (Cassazione sentenza n. 897/2002 e [9162/2010](#)).

- La **funzione di mezzo per il conseguimento del fine dell'imprenditore**: ovvero, i beni organizzati devono presentare fra di essi un **legame di complementarità** e di sinergia per divenire unitariamente lo strumento dell'attività d'impresa.
- – **L'autonomia dei beni**: ovvero la loro conservazione dell'**attitudine ad essere mezzo per lo svolgimento dell'impresa** anche una volta che essi vengano staccati dall'organizzazione del cedente.

Già l'Amministrazione Finanziaria (Risoluzione n. 250733 del 1995) aveva evidenziato che affinché si abbia **cessione di azienda** occorre che l'oggetto della vendita costituisca una **organizzazione che includa i rapporti con i clienti, fornitori, lavoratori, e l'esistenza**, seppure non indispensabile, di un **avviamento**. L'alienazione dell'azienda, quindi, presuppone **non il passaggio di uno o di più beni** aventi valore **nella loro individualità** giuridica, bensì di un insieme organizzato finalizzato ex ante alla attività d'impresa (Cassazione sentenza n. 1913/2007); a questo proposito, sempre la Cassazione ([sentenza n. 1102/2013](#)) ha ritenuto che la **cessione di una testata giornalistica** e di qualche bene mobile sia **insufficiente a configurare un ramo di azienda**, poiché un compendio di beni così composto non sarebbe tale da assicurare la prosecuzione dell'attività da parte del cessionario, senza una cospicua ed imprescindibile integrazione da parte di tale soggetto.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Acconti con metodo previsionale con incremento al 102,5%

di **Fabio Garrini**

La circolare **Assonime n. 36** del 2013 dà modo di riflettere sul tema degli acconti, in particolare su quello delle società di capitali (diverse da enti bancari e creditizi che invece mostrano un incremento ben maggiore sino al 130%) che passa dal 100% al 102,5%, incremento necessario per finanziare le esenzioni IMU (sia del saldo che per completare la copertura del DL 102/13 all'esonero riconosciuto per lo scorso acconto). In particolare, come puntualmente osservato dall'Associazione delle società per azioni, la **misura incrementata** trova applicazione anche in riferimento ad un eventuale **calcolo previsionale** dell'imposta. Il ché, di fatto, risulta essere un **controsenso logico**.

L'acconto maggiorato

Come noto, a seguito dell'approvazione [D.L. 76/13](#), il versamento in acconto per i soggetti IRPEF era passato (a regime) dal 99% al 100% (e su tale importo sono stati effettuati i versamenti lo scorso 2 dicembre), mentre per i soggetti IRES l'incremento ha portato, in un primo momento, la misura 2013 (quindi con previsione transitoria) dal 100% al 101%. Sul punto è intervenuto il [D.L. 133/13](#) prorogando la scadenza per i soggetti IRES al 10 dicembre, rinviando ad un successivo provvedimento una ulteriore modifica degli importi dovuti: il DM 30 novembre 2013 ha portato la misura dell'acconto 2013 al **102,5%**.

Al riguardo, come anticipato, Assonime propone una interessante riflessione circa l'applicazione della nuova misura: il **dato letterale della norma** sembra deporre nel senso che tale maggiorazione debba applicarsi tanto all'acconto determinato su base storica, quanto all'acconto determinato su base previsionale. In particolare, tale ragionamento deriva dal fatto che **viene fatto generico riferimento alla "misura dell'acconto" dovuto** per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (Assonime si riferiva al DL 76/13 ma il DM 30 novembre 2013 è di analogo tenore).

Non può passare inosservata questa anomalia (comunque, come osservato nel documento, non costituisce certo una "prima volta" visto che si era realizzata anche nel 2005) , soprattutto quando ci si riferisce ai soggetti IRES per i quali l'imposta chiesta in acconto supera il 100%: se può essere accettato l'incremento quando si utilizza il metodo storico, ossia quello basato sul risultato dello scorso periodo d'imposta, tale incremento pare del tutto **irragionevole** nel caso di utilizzo del metodo **previsionale**.

Il **metodo storico** è una metodologia di calcolo slegata dalle effettive dinamiche economiche dell'anno ed ipotizza che i redditi siano più o meno **stabili**; cosa che spesso non avviene, ma comunque, nella pratica, di **default**, ci si riferisce a tale metodo in quanto permette di **evitare** in ogni caso di incorrere in **sanzioni**. Metodo che comunque, da diversi anni, è segnato da complicazioni di ricalcolo obbligatorio per dare applicazione a nuove previsioni entrate in vigore e per le quali viene imposta l'applicazione anche in relazione all'acconto (quest'anno in particolar modo si tratta di fare attenzione alla riduzione della deducibilità dei costi legati alle **autovetture** ex art. 164 TUIR).

Rimanendo sul tema dell'incremento della misura del prelievo, il **metodo previsionale** – solitamente utilizzato quando si prevede una **contrazione** dell'imponibile dell'anno nel quale gli acconti vengono versati – è basato su delle **stime**. La logica seguita da chi utilizza tale metodologia è sostanzialmente questa: evitare il versamento delle somme che non risultano dovute, limitandosi a versare l'imposta che effettivamente il contribuente sarà chiamato a corrispondere in relazione al nuovo modello UNICO.

Ma se così è, come è, **che senso ha stabilire un prelievo previsionale superiore al 100%**, quindi superiore all'imposta che si ritiene dovuta? Questo significa che, al netto di errori di calcolo, qualora le stime siano precise, si finirà per **versare sempre più di quanto risulterà dovuto** per il 2013. Eccedenza che comunque dovrà necessariamente essere versata, pena l'applicazione della **sanzione** per carente versamento: davvero singolare che un versamento, che risulta poi non essere dovuto, se però non effettuato, sia sanzionato a carico del contribuente.

Si pensi al caso, non infrequente, in cui un contribuente con parametro di riferimento 2012 pari a 500, reddito stimato per il 2013 pari a 100 e su tale importo calcola l'acconto di 102,5 con metodo previsionale. Nel prossimo modello UNICO 2014, poi, si verificherà che in realtà l'imposta dovuta risulta 200, con necessità di applicare il **ravvedimento operoso** per regolarizzarsi: non si dovrà versare 97,5 per pareggiare esattamente l'imposta dovuta ($102,5 + 97,5 = 200$), ma invece altri 102,5, in modo da avere imposta versata per 205 e quindi chiudere dichiarazione a credito di 5.

Versando sanzioni per sanare il mancato versamento di un importo che, in quel momento, già si sapeva certamente non essere dovuto.

Quello che si viene a creare in tutti questi casi descritti risulta essere un evidente **paradosso** logico. **Ma tant'è, la norma è costruita in questo modo.**

ENTI NON COMMERCIALI

L'applicabilità delle agevolazioni fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche

di **Guido Martinelli**

L'art. 90 della legge 289/02 contiene, nei suoi 26 commi, l'unico articolato recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

In particolare, **ai commi 17 e 18**, sono indicate le caratteristiche costitutive obbligatorie perché un ente su base associativa o societaria possa essere considerato, rispettivamente, associazione o società sportiva dilettantistica.

In tale ambito il comma 18 introduce una serie di **contenuti obbligatori** a cui devono uniformarsi gli statuti delle associazioni e società che ambiscono al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, riconoscimento da cui discende il diritto per i medesimi enti di godere delle agevolazioni fiscali previste per il mondo dello sport dilettantistico.

E' poi noto che **l'art. 148 del Tuir**, invece, per la sua parte, **vincola** per gli enti su base associativa, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, che desiderano defiscalizzare i corrispettivi per prestazioni specifiche ricevuti dai propri associati o partecipanti (con omologa norma ai fini iva contenuta nell'art. 4 del d.p.r. 633/72 e s.m.) **all'inserimento in statuto di una altra serie di principi**, in parte sovrapponibili e in parte no (in questo caso, in particolare, con la regola della intrasmissibilità della quota associativa se non per atto mortis causa e della non temporaneità dello status di associato).

Ci si chiese **se la prima norma** esaminata, temporalmente successiva e di carattere speciale rispetto alla prima, **potesse costituire una abrogazione "tacita"**, per le sportive, di quella contenuta nel testo unico.

Ciò trovava particolarmente interesse, ad esempio, per la vita delle società sportive dilettantistiche. Infatti, per gli enti del quinto libro del codice civile, l'art. 90 della l. 289/02 non prevede l'obbligo della democraticità e del voto per testa rimandando ai principi generali del codice civile. Avendo il primo comma del citato articolo 90 fatto riferimento all'applicabilità anche alle società sportive di capitale della disciplina agevolativa delle associazioni, si pose il problema se, per utilizzare il contenuto dell'art. 148, le società di capitali sportive dilettantistiche dovessero applicare rigidamente la disciplina sugli statuti ivi contenuta.

Tale tesi, già affermata dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20 del 2003, è stata recentemente confermata da una sentenza della **Commissione Tributaria di Como**, ([sent. 119/01/13 del 13.11.2013](#)) la quale, in maniera condivisibile, stabilisce **che le due norme non sono successive** e non si rapportano in termini generali e speciali.

Nel caso di specie il contribuente accertato, associazione sportiva dilettantistica, rimarcava, appunto, tra le altre contestazioni, che nel suo caso, ai fini del pieno godimento delle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi. Non si sarebbe dovuto fare riferimento, per i contenuti dello statuto, all'art. 148 Tuir ma esclusivamente all'art. 90 della legge 289/02.

La Commissione non condivide l'assunto dell'attore. Infatti **ritiene che le due norme "hanno parimenti vigenza nei rispettivi ambiti di applicazione e l'Ufficio non può legittimamente procedere in forza dell'una ovvero dell'altra bensì applicandole congiuntamente, proprio come ha fatto nella fattispecie in esame"**.

Infatti operano su due piani diversi: l'una connota l'esistenza dell'ente, l'altra la possibilità di godere di ulteriori vantaggi fiscali. Scrive la Commissione: "... per la legge 289/02 – art. 90 – l'esclusione del regime agevolato sarebbe da far discendere solo da imperfezioni formali dello statuto (od atto costitutivo) o da sue incoerenti procedure applicative. Mentre la maggior vigoria dell'art. 148 Tuir (che è norma eminentemente fiscale in quanto inserita in un testo unico sui tributi) consente all'Ufficio persino di addentrarsi nella valutazione critica delle quote dei contributi, nonché dei corrispettivi eccedenti i costi (oltre che a prendere atto delle quote sociali) e ciò sia ai fini della ripresa accertatrice sia ai fini sanzionatori.

E', infatti, noto come il contenuto dell'art. 148 Tuir non trova immediata applicazione per gli enti su base associativa ma solo per quelli, tra loro, che ne recepiscono i principi statutari. Pertanto nulla osta all'esistenza di associazioni o società sportive dilettantistiche, ritenute come tali di pieno diritto in quanto conformi al contenuto dell'art. 90 L. 289/02 i quali, però, non possano applicare, per loro scelta, la de commercializzazione delle attività svolte in favore dei propri associati in quanto non inseriscono nel loro statuto le ulteriori e diverse indicazioni contenute nell'art. 148 Tuir. Pertanto **l'avvenuta iscrizione al registro Coni** delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di per se, **costituisce** sicuramente riconoscimento ai fini sportivi e conseguente **diritto all'applicazione del regime fiscale conseguente**, solo per la parte, però, di immediata applicazione **e non per quella, come l'art. 148 tuir, che richiede ai fini fiscali ulteriori adempimenti**.

Il Giudicante, invece, accoglie il ricorso per la parte relativa alle sanzioni stante l'obiettivo incertezza "sulla portata e sull'ambito applicativo della norma".